

circolare n° 9/2017

30/5/2017

**Oggetto: Ferie - Promemoria**

La legge stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di :

- concedere e far godere almeno **due settimane di ferie** entro l'anno solare di maturazione. Le due settimane devono essere fruito consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare tale richiesta, seppur compatibilmente con le esigenze dell'attività dell'impresa;
- concedere e far godere le restanti due settimane di ferie nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;

**Riepilogo Scadenze**

30 giugno 2017	Termine ultimo per la fruizione delle ferie residue anno 2015
31 dicembre 2017	Termine ultimo per la fruizione di almeno 2 settimane delle ferie maturate anno 2017

La "**monetizzazione**" delle ferie rimane possibile esclusivamente per le eventuali giornate di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali (4 settimane per anno) , mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.

Unica eccezione sono i **contratti a tempo determinato** di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente. E' sempre possibile procedere al pagamento delle ferie non godute al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

**Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro non arbitrariamente, ma tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.